

Bullismo

Giurisprudenza

Nel nostro ordinamento giuridico non è previsto il reato di bullismo, tuttavia sono diverse le norme di legge di carattere civile e penale che puniscono i comportamenti riconducibili al fenomeno in questione. Nell'ambito penale, si segnalano i reati di percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori (c.d. stalking, art. 612 bis c.p.); nell'ambito civile, l'illecito è punito dall'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) e la responsabilità del fatto può ricadere, oltre che sul minore se ritenuto capace di intendere e di volere (art. 2046 c.c.), sui genitori per colpa in educando e sugli insegnanti per colpa in vigilando (art. 2048 c.c.).

Di seguito un breve excursus di sentenze civili e penali, nelle quali il Giudicante richiama il concetto di bullismo nel valutare sul piano giuridico la condotta che ha determinato il danno.

Cassazione penale, sez. V, 27.4.2017, (ud. 27.4.2017, dep. 8.6.2017), n. 28623

La Cassazione per la prima volta riconosce la sussistenza del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., il c.d. stalking, in caso di bullismo in ambito scolastico, confermando le condanne inflitte a quattro ragazzi che, all'epoca dei fatti studenti minorenni di un istituto tecnico, avevano preso di mira per due anni un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, fino al punto di indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi altrove. Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che non si erano accorti di quanto accadeva.

Cassazione penale, sez. VI, 14.6.2012, (ud. 14.6.2012, dep. 10.9.2012), n. 34492

La pronuncia è relativa al reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) di cui è stata riconosciuta colpevole l'insegnante di una scuola media che aveva fatto scrivere ad un alunno sul quaderno per cento volte la frase "sono un deficiente" in seguito a più episodi di prepotenza indirizzati contro un compagno, culminati nell'averlo additato come "gay" e "femminuccia", impedendogli di accedere al bagno riservato ai maschi ed umiliandolo di fronte ai coetanei che assistevano alla scena. Nel motivare la propria decisione, i giudici ricordano che "Nel processo educativo essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa contradditoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere."

Tribunale Milano, sez. X, (ud. 6.6.2013, dep. 7.6.2013), n. 8081

La sentenza accerta la responsabilità degli insegnanti di una scuola media - e per essi del Ministero dell'istruzione - per i danni subiti da un alunno a seguito di episodi di bullismo consistiti in aggressioni e percosse da parte dei compagni, non avendo questi dimostrato di aver

esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.

Tribunale Parma, 2.7.2010, n. 1001

Il Tribunale condanna i genitori del minore che, a seguito di un alterco, aveva sferrato un pugno sul naso ad un compagno proferendo la frase "così impari a metterti contro i più grossi", ravvisando un deficit educativo del minore imputabile al mancato assolvimento, da parte dei genitori, degli obblighi di cui all'art. 147 c.c. (mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli), sottolineando come la frase pronunciata dopo aver sferrato il pugno fosse ancor più stigmatizzabile sotto il profilo pedagogico, poiché espressiva della sottocultura del bullismo, ritenuto "fenomeno purtroppo diffuso nelle culture giovanili e della cui recrudescenza solo in tempi recenti l'opinione pubblica, anche grazie alla instancabile opera dei mezzi di informazione, ha preso piena contezza."

Tribunale per i minorenni L'Aquila, 11.4.2002, in Dir. famiglia 2003, 116

I giudici ritengono configurabile il reato di percosse a carico di soggetti minorenni che, in concorso tra loro, avevano percosso un compagno di scuola labile sul piano psichico per tutta la durata dell'anno scolastico, realizzando una costante persecutorietà concretante una chiara ipotesi di "mobbing" (termine talvolta accostato a quello del bullismo per i risvolti psicologici che le condotte del bullo e del mobber provocano sulla vittima).

Tribunale Trento, 26.4.2014 (ud. 19.3.2014, dep. 26.4.2014), n. 311

La sentenza in oggetto condanna un giovane per i reati di minaccia, lesione e porto di armi improprie, descrivendone le condotte come una escalation di violenza allorché da "atteggiamenti tracotanti e 'da bullo', nel quale rientravano condotte in gruppo, tentativi di rissa, minacce ed allusioni a ragazze o a persone di etnia diversa dalla sua...hanno poi avuto cambio di passo, quando sono apparse (e sono state mostrate) le armi e, infine, quando alle minacce e agli atti di bullismo si è passati alle lesioni personali".